

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI DI TRIBUTI COMUNALI

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto del Regolamento
- Articolo 2 - Ambito di applicazione del Regolamento
- Articolo 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione
- Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda
- Articolo 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate
- Articolo 6 - Procedimento
- Articolo 7 - Provvedimento di concessione o diniego
- Articolo 8 - Interessi
- Articolo 9 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di tributi comunali ed entrate patrimoniali - ad eccezione delle contravvenzioni stradali, non affidati in concessione a terzi, risultanti da avvisi di accertamento esecutivi, ingiunzioni fiscali, cartelle esattoriali ed altri provvedimenti di stessa natura.

Art. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche:
 - ai tributi e che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - in caso di definizione agevolata delle sanzioni;
 - all'istituto dell'accertamento con adesione.
2. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 200,00;
 - quando è iniziata la procedura esecutiva di riscossione coattiva;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ha generato la pretesa tributaria;
 - quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'articolo 5 - comma 5 - del presente Regolamento.
3. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile del tributo, ovvero il responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Art. 3 - Criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione può essere concesso, su richiesta del contribuente, che si trova in temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria.
2. Il carico di arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili costanti in rapporto l'entità della somma richiesta, nei seguenti limiti:

Importo da	Importo a	RATE DA	RATE A	DOCUMENTAZIONE
	200,00	NESSUNA RATEAZIONE		Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200 attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere al pagamento, entro i termini, delle somme dovute
200,01	1.000,00	2	5	Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/200 attestante le difficoltà economiche che non consentono di provvedere al pagamento, entro i termini, delle somme dovute
1.000,01	3.000,00	6	12	Domanda corredata da documenti richiesti dall'Amministrazione
3.000,01	6.000,00	13	24	Domanda corredata da documenti richiesti dall'Amministrazione
6.000,01	OLTRE	25	36	Domanda corredata da documenti richiesti dall'Amministrazione/polizza fidejussoria

Le concessioni di rateizzazioni, superiori ad € 20.000,00, sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria assicurativa stipulata con primaria compagnia o fideiussione bancaria, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Albiano d'Ivrea, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

3. È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi e/o entrate patrimoniali di diversa natura, il contribuente dovrà presentare, per ciascun elemento, distinte domande di rateizzazione.

4. Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite di cui al comma 2 deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.
5. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
6. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo
7. il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di una domanda di rateizzazione con la quale il Funzionario responsabile valuterà i seguenti elementi in funzione della tipologia del contribuente:
 - persone fisiche e ditte individuali con grave disagio economico da valutarsi sulla base di:
 - patrimonio mobiliare o immobiliare posseduto
 - eventuali altri elementi fondamentali per il riconoscimento al beneficio della rateizzazione riferiti a tutti i componenti del nucleo ISEE del richiedente
 - persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni) e società di persone: la rateizzazione è concessa solo in gravi difficoltà economiche e finanziarie, da valutarsi sulla base di bilanci, estratti conti bancari e postali e qualsiasi documento comprovante lo stato di crisi.
8. Il presente articolo può essere applicato anche a debiti non ancora interessati da accertamenti esecutivi o provvedimenti di ugual natura, su richiesta dell'interessato e su valutazione dell'Ufficio

Art.4 - Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'ufficio competente in materia di gestione del tributo di cui si chiede la rateizzazione.
2. La domanda può essere consegnata:
 - direttamente dal richiedente al protocollo del Comune
 - trasmessa tramite raccomandata A/R
 - posta elettronica certificata all'indirizzo PEC del Comune, allegando copia fotostatica di un documento di identità oppure firmata digitalmente.
3. La richiesta di rateizzazione dovrà contenere:
 - generalità e codice fiscale del soggetto che sottoscrive la domanda e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario
 - la dettagliata motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito, specificando le condizioni di obiettiva difficoltà economica.
 - la documentazione attestante la situazione economica, su richiesta dell'ente

- la dichiarazione che non sussistono morosità relative a precedenti rateazioni.
- l'espressa dichiarazione di riconoscimento del debito.

Art. 5 - Termini di presentazione della domanda di rateizzazione e scadenza delle rate

1. La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto (60 giorni dalla data di avvenuta notifica dell'atto). La prima rata deve essere versata, di norma, entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
2. La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento.
3. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale/accertamento esecutivo derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle rate successive sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
4. Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di tre rate anche non consecutive, nell'arco di 6 mesi, il debitore decade automaticamente il beneficio della rateazione e le somme dovute verranno immediatamente riscosse in un'unica soluzione tramite accertamento esecutivo o altro mezzo di uguale natura, maggiorato delle spese di riscossione.
Pertanto, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
5. Nelle medesime ipotesi di cui al precedente comma 4, in caso di decadenza automatica della rateizzazione saranno recuperate le sanzioni nella misura intera irrogata.
6. La compensazione può essere applicata a giudizio del Funzionario solo per poste contabili relative allo stesso tributo.

ART. 6 PROCEDIMENTO

L'istruttoria finalizzata alla concessione della rateizzazione è compiuta dal funzionario responsabile del tributo.

Nel corso dell'istruttoria il funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato determina il rigetto dell'istanza di rateizzazione.

ART. 7 Provvedimento di concessione o diniego

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il funzionario responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego motivato sono comunicati all'interessato mediante notificazione, raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Art. 8 Interessi

1. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione da parte del contribuente.
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, e devono essere corrisposti mensilmente unitamente alla rata dovuta.

Art. 9 Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di rateizzazioni di pagamento di pendenze arretrate. Le eventuali rateizzazioni già concesse ed ancora in corso continuano a seguire le precedenti disposizioni.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.